Educazione civica

I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia

Pierluigi Battaglia

I.I.S. “A. Meucci” – Cittadella (PD)

26 gennaio 2022

1. La “questione cattolica”

Processo di unificazione nazionale → tensioni crescenti tra il nuovo Regno d’Italia e lo Stato della Chiesa.

↓

20 settembre 1870 Presa di Roma → capitale d’Italia.

13 maggio 1871 Legge delle guarentigie → Il Regno d’Italia regola in maniera unilaterale i rapporti con la Chiesa.

1874 Papa Pio IX pronuncia il *non expedit* (“non conviene”) → indicazione ai cattolici di non partecipare alla vita politica italiana.

Papa Pio IX (1792-1878)

2. Il "Patto Gentiloni"

Nei primi anni del '900 i cattolici si riavvicinano allo Stato liberale e Papa Pio X mitiga il *non expedit*.

$\downarrow$

1912 "Patto Gentiloni" $\rightarrow$ ingresso dei cattolici nella vita politica:

a. Il mondo cattolico avrebbe sostenuto i candidati liberali;
b. Il governo avrebbe abbandonato le politiche anticlericali.

1913 Elezioni politiche $\rightarrow$ il "patto Gentiloni" non ottiene i risultati sperati, i socialisti aumentano i seggi in Parlamento.

1919 Don Luigi Sturzo fonda il Partito popolare italiano.

Papa Pio X (1835-1914)

3. I Patti Lateranensi

1923 Riforma della scuola di Giovanni Gentile → aperture verso la Chiesa con l'insegnamento obbligatorio della religione cattolica.

↓

11 febbraio 1929 Patti Lateranensi firmati da Benito Mussolini e dal segretario di Stato card. Pietro Gasparri:

Trattato
- L'Italia accetta «la religione cattolica apostolica e romana» come «la sola religione dello Stato»;
- La Chiesa riconosce il Regno d'Italia con capitale Roma;
- L'Italia riconosce l'esistenza dello Stato della Città del Vaticano.

Concordato
- Libero esercizio del culto;
- Giurisdizione della Chiesa in materia ecclesiastica;
- Valore civile del matrimonio religiose;
- Insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

Convenzione finanziaria

Benito Mussolini e il card. Pietro Gasparri firmano i Patti Lateranensi (11 febbraio 1929)

CORRIERE DELLA SERA

PREZZI D'ABBONAMENTO — Italia e Colonie — Anno L. 100 — Sem. L. 55 — Trim. L. 30 — Mese L. 12 — Estero — Anno L. 200 — Sem. L. 110 — Trim. L. 60 — Mese L. 20

Il Corriere della Sera — Italia e Colonie, cent. 50

La Domenica del Corriere — Corriere del Piccolo — La Lettura — Il Romanzo Mensile

PREZZI DELLE INSERZIONI per ogni linea, altezza mm. 7, colonna, larghezza 1 m. — Cronaca, Spettacoli e Avvisi economici, L. 2 — Cronaca di Provincia, L. 1 — Cronaca di Roma

Città del Vaticano

Territorio vaticano
Proprietà extraterritoriale della Santa Sede (territorio italiano)
Basilica di San Pietro / Piazza San Pietro
Musei Vaticani
Altri edifici
Ferrovia
Chiesa / Cappella
Trasmettitore di Radio Vaticana
Musei
Vaticani
Palazzo Apostolico
Basilica di San Pietro
Piazza San Pietro
Piazza Retta
Obelisco
Casino del Belvedere
Fontana della Galera
Cortile della Pigna
Viale della Zitella
Pinacoteca
Giardino Quadrato
Torre dei Venti
Cortile della Biblioteca
Biblioteca Apostolica
Cortile del Belvedere
Cortile Borgia
Torre Borgia
Cortile dei Pappagalli
Cortile di San Damaso
Cortile del Fonte
Cortile del Sentinella
Cappella Sistina
Piazza del Fonte
Serra dei Giardini Vaticani
Torre del Gallinaro
Viale del Belvedere
Viale del Giardino
Giardino all'inglese
Viale del Giardino Quadrato
Viale del Giardino
Viale Pio XI
Viale Pio XII
Viale Vaticano
Viale Pio XI
Viale Pio XII
Viale Giardino
Viale Sacrario
Viale Giardino
Viale Vaticano
Viale Pio XII
Viale Pio XI
Viale Pio XII

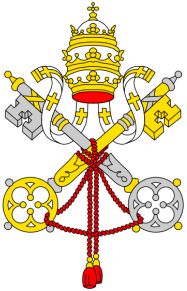

La bandiera dello Stato della Città del Vaticano

5. L'articolo 3 della Costituzione

Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 3:

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

6. L'articolo 7 della Costituzione

Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 7:

«Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale».

7. L'articolo 8 della Costituzione

Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 8:

«Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.»

La firma della Costituzione a Roma, Palazzo Giustiniani (27 dicembre 1947)

4. I rapporti Stato-Chiesa nella Repubblica

Durante la stesura della Costituzione:

- Democrazia Cristiana per non modificare i Patti Lateranensi;
- Socialisti e Partito d'Azione su posizioni laiciste;
- Partito Comunista favorevole → non complicare la fragile vita democratica.

↓

Principi enunciati negli articoli 7 e 8 della Costituzione:

a. Distinzione degli ordini → Stato e Chiesa intervengono ciascuno nel proprio ambito;
b. Laicità → Dimensione religiosa estranea all'ordinamento dello Stato;
c. Pattizio → Modifiche dei Patti Lateranensi con accordo di entrambe le parti;
d. Bilateralità → Qualunque confessione religiosa può concludere accordi con lo Stato;
e. Uguaglianza → Nessuna discriminazione basata sul credo religioso;
f. Pluralismo confessionale → Nessuna religione è riconosciuta come religione di Stato.

8. Il nuovo Concordato

18 febbraio 1984 revisione e nuovo Concordato (Accordo di Villa Madama) firmato da Bettino Craxi e dal segretario di Stato vaticano card. Agostino Casaroli:

- Viene ribadito il principio di distinzione degli ordini;
- Esonero degli ecclesiastici dal servizio militare (se richiesto) e presenza dei cappellani militari;
- Valore del segreto confessionale verso i magistrati;
- Inviolabilità degli edifici di culto;
- Effetti civili delle domeniche e di alcune festività religiose (stabilite con il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792);
- Effetti civili del matrimonio religioso;
- Insegnamento della religione cattolica garantito ma facoltativo;
- Autonomia di università o altri istituti di diritto ecclesiastico;
- Autofinanziamento della Chiesa tramite offerte e otto per mille delle imposte dirette devoluto dai contribuenti;

Battino Craxi e il card. Agostino Casaroli firmano il nuovo Concordato (18 febbraio 1984)

MODELLO 730-1 Redditi 2020

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2021 al sostituto d'imposta, al C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura.

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | **NOME** | **SESSO** (M o F)

DATA DI NASCITA (GIORNO / MESE / ANNO) | **COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA** | **PROVINCIA** (sigla)

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO *	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO
ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA	CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA
UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE	CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA
UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG)		

(*) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici:
1 - Fame nel mondo; **2** - Calamità; **3** - Edilizia scolastica; **4** - Assistenza ai rifugiati; **5** - Beni culturali.

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.